


# Misure per le imprese

## GUIDA ALLA MANOVRA



# Pmi-Srl ammesse alla raccolta di capitali

## Equiparazione alle Pmi-Spa - La manovra rimuove il divieto di crowdfunding su Internet

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto

■ Anche le Pmi costituite nella forma di Srl hanno ora, per effetto della manovra correttiva, la possibilità di offrire il proprio capitale al pubblico mediante il **crowdfunding**, vale a dire la raccolta di capitali attraverso portali cui il pubblico può accedere tramite la rete internet.

La possibilità di crowdfunding era già operativa per le Pmi-Spa (per effetto dell'articolo 1, comma 70, legge 232/2016, la legge di Bilancio per il 2017), ma l'articolo 57, comma 1, del decreto legge 50/2017 ha ora esteso appunto questa possibilità di reperimento di capitali anche alle Pmi-Srl.

Originariamente, il crowdfunding era stato pensato per le «startup innovative» (articolo 25, Dl 179/2012) e poi esteso anche alle «Pmi-innovative» (articolo 4, Dl 3/2015) e infine a tutte le Pmi (legge 232/2016), ma, esistendo nel Codice civile il divieto di collocazione presso il pubblico di quote di Srl (articolo 2468), in questo ambito il crowdfunding era rimasto al palo. La manovra correttiva ha dunque rimediato sancendo che quando la Pmi è una Srl, le quote del suo capitale possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (nuovo articolo 26, comma 5, Dl 179/2012).

Questa innovazione, che, a

prima vista pare limitata all'ambito della facoltà di crowdfunding, sembra avere invece una valenza epocale, quasi paragonabile all'impatto che, nel 2003, ebbe la riforma del diritto societario. Con quella riforma si intendeva infatti superare il sessantennale periodo di appiattimento della Srl sulla Spa, nel corso del quale la Srl era stata intesa come una specie di «sorella minore» della Spa. Con la riforma del 2003 si intendeva dunque nettamente distinguere il carattere «personalistico» della Srl (e cioè la rilevanza della figura del socio nello svolgimento della vita sociale) dal carattere «capitalistico» della Spa, nel cui ambito i soci, se non convocati per eventi straordinari, partecipano alla vita della società solo una volta all'anno, quando si tratta di approvare il bilancio e la distribuzione di eventuali utili, nonché ogni tre anni, quando si tratta di rinnovare gli organi di amministrazione e controllo.

Con la manovra correttiva del 2017, la Pmi-Srl torna a essere una «piccola Spa». Infatti l'articolo 57, comma 1, del Dl 50/2017, non solo ha rimosso un secolare divieto di collocazione presso il pubblico delle quote delle Srl che abbiano i requisiti dimensionali delle Pmi (con la contraddizione che le Srl di grandi dimensioni non possono mettere le loro quote di capitale sul mercato, mentre possono farlo le Pmi-Srl), ma

prevede anche che:

a) lo statuto della Pmi-Srl possa creare categorie di quote di partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi (nuovo articolo 26, comma 2, Dl 179/2012); vale a dire che possono essere confezionate quote di partecipazione le quali:


■ attribuiscono diritti sociali in misura non proporzionale alla entità della quota di partecipazione da cui detti diritti derivano;

■ sono di entità non proporzionale ai conferimenti effettuati per conseguirle;

■ attribuiscono ai titolari delle quote stesse «particolari diritti» riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili (si pensi alla quota di partecipazione cui sia attribuito il diritto di nomina di uno o più amministratori oppure il diritto di veto su determinate decisioni dell'organo amministrativo);

b) dispone che nelle Pmi-Srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, stabilito dall'articolo 2474 del Codice civile, non trova applicazione (nuovo articolo 26, comma 6, Dl 179/2012) qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### La galassia delle Pmi

Dimensioni, occupati e fatturato

Pmi	Occupati	Fatturato oppure Totale di bilancio (in euro)
Microimprese	meno di 10	meno di 2 milioni
Piccole imprese	meno di 50	meno di 10 milioni
Medie imprese	meno di 250	fatturato non superiore a 50 milioni oppure totale di bilancio non superiore a 43 milioni

Note: La definizione di Pmi si ricava dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, attuata in Italia con decreto Mise del 18 aprile 2005. Per "occupati" si intendono i dipendenti a tempo indeterminato o determinato. Per "fatturato" si intende la voce A.1 del conto economico. Per "totale di bilancio" si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

### Le regole

#### 01 | LE QUOTE

L'atto costitutivo della Pmi costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del Codice civile

#### 02 | OFFERTA AL PUBBLICO

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del Codice civile, le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti

finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali nei limiti previsti dalle leggi speciali

#### 03 | PARTECIPAZIONI

Nelle Pmi costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del Codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali

Tutte le uscite

MARTEDÌ 25

CONTENZIOSO

### La chiusura delle liti fiscali e la riscossione

Tutte le regole per la definizione delle liti fiscali, con le regole di pagamento e i rapporti con la procedura di rottamazione delle cartelle

MERCOLEDÌ 26

IVA

### Lo split payment e i nuovi tetti alle compensazioni

Come operano l'allargamento dell'utilizzo dello split payment anche a società quotate e professionisti e la stretta sulle detrazioni

IERI

IMPRESA/1

### Dalle modifiche Iri alla stretta su Ace e patent box

Nuove regole, più restrittive per l'Ace e il patent box. Cambiano le disposizioni da applicare anche al transfer pricing e alla nuova Iri

OGGI

IMPRESA/2

### Le agevolazioni su produttività, start-up e capitali

Per i premi di produttività gli sconti si estendono anche al datore di lavoro mentre cambiano le regole per la raccolta di capitali

DOMANI

ENTI LOCALI E IMMOBILI

### Gli interventi per gli enti locali e gli affitti brevi

Sotto esame il pacchetto di interventi sugli enti locali e le disposizioni sugli affitti brevi degli immobili

Il Sole 24 Ore.com

DL 50/2017

### Online il testo della manovra correttiva

In vigore dallo scorso 24 aprile il decreto legge 50/2017 che traduce in norme la manovra correttiva da 3,4 miliardi chiesta dall'Europa. Tra le novità la «sanatoria» delle liti fiscali pendenti al 31 dicembre 2016 e l'estensione dello split payment dal prossimo 1° luglio a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco Istat. Tra le misure per le imprese si segnalano la stretta sull'Ace, l'aiuto alla crescita economica, la cui base va calcolata su cinque anni, e l'esclusione dei marchi dal patent box. Sul sito del Sole 24 Ore il testo del decreto che ora approda in Parlamento per la conversione in legge.

www.ilssole24ore.com

## STRUMENTI FINANZIARI

# Stretta sulla tassazione degli Oicr

di Marco Piazza

Regole più precise (e più stringenti) per la tassazione dei proventi di strumenti finanziari con «diritti patrimoniali rafforzati» detenuti da dipendenti e amministratori di società e di organismi di investimento collettivo del risparmio (più precisamente, delle società di gestione di questi ultimi). L'articolo 61 del Dl 50 del 2017 stabilisce infatti che tali proventi sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria solo se:

a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; per il calcolo del limite dell'1% si considera anche l'ammontare sottoscritto in strumenti finanziari rafforzati. Dovrà essere chiarito in quale momento vada fatto il conteggio;

b) i proventi maturano solo dopo che tutti i soci della società o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e a un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o investitori abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari interessati sono detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla

data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. Altrimenti sono considerati, a seconda dei casi, redditi di lavoro dipendente o assimilato o redditi di lavoro autonomo.

La norma si applica anche ai titolari di strumenti finanziari che danno diritto alla partecipazione indiretta nella società o nell'Oicr. In questo caso, l'individuazione del regime di tassazione dovrebbe avvenire nel momento in cui il veicolo intermedio distribuisce gli utili al socio.

Inoltre, la norma si applica anche soggetti legati alla società o all'Oicr da un rapporto diretto o indiretto di controllo o

### NORME SUBITO OPERATIVE

Nuove regole applicabili ai redditi percepiti a partire dal 24 aprile, data di entrata in vigore della manovra correttiva

gestione, il che probabilmente significa che si applica anche ai soggetti legati alla società o all'Oicr da rapporti diversi da quello di amministratore o dipendente (ad esempio, ai gestori in delega o advisor degli Oicr, a professionisti esterni alla società, ma affidatari di incarichi gestionali ecc).

I diritti patrimoniali rafforzati si riscontrano normalmente in quegli strumenti finanziari (come le azioni speciali) che danno diritto a partecipare agli utili in misura più che proporzionale rispetto agli altri investitori, in cambio di minori diritti amministrativi (in particolare di diritti di voto) o di vincoli di trasferibilità o della postergazione del diritto alla distribuzione degli utili.

Lo scopo della norma è di disciplinare in modo più preciso alcuni principi già contenuti nella risoluzione 103/E del 2012 che aveva

riconosciuto a tali proventi l'applicabilità del regime di tassazione dei redditi finanziari alla sola condizione che la loro percezione non fosse condizionata al mantenimento del ruolo di dipendente o amministratore (ad esempio che non vi fosse il divieto di mantenere il possesso dello strumento finanziario dopo la cessazione del rapporto di lavoro).

Le nuove regole - che appaiono, quindi, più stringenti - si applicano ai redditi percepiti dall'entrata in vigore del decreto.

Va notato che la norma riguarda solo i proventi degli strumenti finanziari (redditi di capitale e redditi diversi derivanti dalla successiva alienazione dello strumento) e non l'eventuale fringe benefit tassato in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari. Lo si desume anche dal comma 2 dell'articolo 61. Il fringe benefit, quindi, continua a essere assoggettato a imposizione come reddito di lavoro, secondo le regole ordinarie (risoluzione n. 103/E del 2012).

Ora sembra che si sia creata una incertezza sul regime dei proventi degli strumenti finanziari privi di «diritti patrimoniali rafforzati» (ad esempio, delle azioni ordinarie) sottoscritte dagli amministratori, dipendenti e dagli altri soggetti legati da rapporti di lavoro con l'ente. L'articolo 61, infatti, non ne parla. Il silenzio può essere interpretato sia nel senso che producano in ogni caso redditi di natura finanziaria, sia nel senso che valgono ancora i principi contenuti nella risoluzione 103/E del 2012 e quindi i proventi siano qualificati come redditi di natura finanziaria alla sola condizione che la loro percezione non sia subordinata alla continuazione del rapporto di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IL LORO FUTURO È NELLE TUE MANI**  
**GRAZIE AL TUO 5X1000**  
CODICE FISCALE **01538340017**

**Cottolengo**  
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA  
ENTE MORALE NON PROFIT

Numero Verde **800 121952**  
f cottolengo | infodonazioni@cottolengo.org | donazioni.cottolengo.org